NORME PER AGEVOLARE ALLE AZIENDE DI CREDITO LO SMOBILIZZO DI IMPIEGHI A LUNGO E MEDIO TERMINE

Art. 2

Agli effetti del 1° comma dell'articolo precedente, le delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, la annualita', i contributi e crediti verso Amministrazioni dello Stato, dovranno avere scadenze non eccedenti il quinquennio dalla data delle operazioni, e saranno computati con uno scarto sul loro valore attuale da determinarsi dagli organi centrali amministrativi del Consorzio predetto e da approvarsi dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Versione in vigore dal 8 dicembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine
Estremi	Legge 30 ottobre 1940, n. 1571
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-agevolare-alle-aziende-di-credito-lo-smobilizzo-di-impieghi/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it